

## SCHEMA DI CONTRATTO

### **AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36, C. 2, LETT. A, DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS. MM. DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE EX ANTE DEI PIANI FORMATIVI “AVVISO 46 RILANCIO” - SMARTCIG: Z0F2DA289B**

tra

- FON.COOP “Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua nelle Imprese Cooperative”, con sede legale in Roma, Via Treviso n. 31, (C.F. 97246820589), rappresentato da ....., nato a ..... il ....., (C.F. ....), nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante;

e

- “[...]” (di seguito “Affidatario o Esecutore” ), con sede legale in ....., Via .....n. ..., (C.F. ....), rappresentato da ....., nato a ..... il ....., (C.F. ....), nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante;  
(di seguito, anche singolarmente “Parte” e congiuntamente “Parti”)

Premesso che

- i) il “Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua nelle Imprese Cooperative pubblicava in data 14/07/2020 un Avviso per l’affidamento ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a, del d. lgs. n. 50/2016 e ss. mm. del servizio di valutazione ex ante dei piani formativi “Avviso 46 Rilancio”, in esecuzione della Delibera del C.d.A. del 10/07/2020;
- ii) [...], in possesso dei requisiti del sopra allegato Avviso, è risultato affidatario della predetta procedura formulando l’offerta che si allega al presente contratto (All. ...), giusta verbale di proposta di aggiudicazione del Responsabile del Procedimento, che in copia si allega al presente contratto (All. ....);
- iv) [...], quale affidatario dell’esecuzione dei servizi e delle prestazioni di cui al presente contratto, dichiara di essere a perfetta conoscenza dei contenuti tecnico-funzionali delle prestazioni in oggetto.

e visti

- a) la legge n. 388/2000 e s.m.i.;
- b) il D.lgs. n. 150/2015 e s.m.i.;
- c) la legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- d) lo Statuto ed il Regolamento del Fondo;
- e) il D.M. Lavoro del 10 maggio 2002 (riconoscimento di Fon.Coop);
- f) il d. lgs. n. 50/2016 e ss. mm.;
- g) il Regolamento del Fondo sui principi del procedimento amministrativo e il Regolamento acquisizione di beni e servizi;
- h) il Regolamento Generale di organizzazione, gestione, rendicontazione e controllo di Fon.Coop ai sensi della Circolare ANPAL n. 1 del 10 aprile 2018.

\* \* \*

Tutto ciò visto e premesso,

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

## **Art. 1 Premesse**

1.1 Le premesse di cui sopra e gli allegati *ivi* riportati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

## **Art.2 Oggetto e tempistica delle prestazioni**

2.1 Il Committente conferisce incarico all'affidatario - il quale accetta - di fornire la propria attività per la valutazione ex ante dei piani formativi (qui intesa come selezione di piani formativi secondo specifiche griglie di valutazione finalizzata alla concessione di un contributo) relativa all'Avviso n. 46 del 10/07/2020 "*Rilancio*";

Il soggetto affidatario, in esecuzione dell'incarico conferito, previa approfondita analisi delle esigenze e modalità operative del Fondo e della loro prevedibile evoluzione dovrà svolgere le seguenti attività:

- a) Valutazione della proposta progettuale del piano formativo così come trasmessa dal soggetto proponente a Fon.Coop secondo la griglia di valutazione pubblicata nell'Avviso di riferimento;
- b) attribuzione di un punteggio compreso tra 0 e 100 (espresso in valori interi arrotondati senza decimali) ad ogni singola proposta progettuale;
- c) inserimento delle risultanze della valutazione nel sistema informativo di Fon.Coop e relativi adempimenti;
- d) trasmissione dei punteggi attribuiti ai singoli piani a Fon.Coop;
- e) redazione di un report analitico.

Dovrà inoltre:

- f) autodichiarare l'inesistenza di conflitti di interessi e/o di ragioni di incompatibilità con specifico riferimento ai soggetti proponenti e/o ai soggetti beneficiari dei piani che sono assegnati per la valutazione;

L'affidatario assicura al Fondo la propria disponibilità per analizzare eventuali richieste di riesame, non manifestamente irricevibili, che dovessero pervenire al Fondo nei 30 giorni successivi alla pubblicazione delle graduatorie entro il termine di 5 giorni dalla ricezione delle stesse.

L'attività sarà svolta in raccordo con il Direttore del Fondo, dott. Davide Drei. L'attività in oggetto verrà svolta in piena autonomia con garanzia di buona esecuzione, secondo le regole della correttezza e della diligenza.

L'affidatario, si impegna al rispetto della tempistica di valutazione dei piani per come indicata all'art. 1 dell'Avviso pubblico di cui in Premesse.

## **Art.3 Durata del contratto**

3.1 Il presente incarico sarà svolto a partire dalla data di sottoscrizione del presente atto e cesserà alla conclusione delle valutazioni dei piani formativi e, comunque, non prima di 30 giorni solari decorrenti dalla data della ricezione da parte dell'affidatario delle proposte dei piani formativi da valutare.

## **Art. 4 Corrispettivo**

4.1 Il corrispettivo complessivo massimo, omnicomprensivo e invariabile per la prestazione di tutti i servizi è pari ad € xxx (Euro xxxx/00), oltre IVA e oneri di legge se dovuti come previsto dall'offerta presentata (All. ...).



- si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovesse essere impartita da Fon. Coop;
- si impegna a cooperare con Fon.Coop in sede di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali.

### **Art. 8 Verifica sull'attività**

8.1 Le Parti convengono che l'affidatario fornirà a Fon.Coop un report sull'attività svolta.

8.2 Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si applica la vigente disciplina prevista dal D.lgs. n. 50/2016 in materia di esecuzione contrattuale.

### **Art. 9 Divieto di cessione del contratto e di subappalto**

9.1 Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

9.2 È vietato all'affidatario subappaltare l'esecuzione di tutta o parte della prestazione dei servizi oggetto del presente contratto.

### **Art. 10 Obblighi dei contraenti**

10.1 Le Parti, in via esemplificativa, a maggior chiarimento e ad integrazione degli obblighi assunti nei precedenti articoli si impegnano altresì a comportarsi secondo buona fede ed informandosi reciprocamente in ordine a circostanze che possano limitare, condizionare o pregiudicare il buon andamento dell'esecuzione dell'affidamento.

### **Art. 11 Recesso, risoluzione del contratto e penali**

11.1 Fon.Coop potrà recedere dal contratto in qualunque momento, secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti in materia.

11.2 È in ogni caso salvo il diritto di recesso per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c.

11.3 Le Parti espressamente pattuiscono che opera la risoluzione del presente Contratto *ipso jure* per grave inadempimento da parte dell'appaltatore.

11.4 Oltre a quanto previsto dalle corrispondenti disposizioni del codice civile, costituiscono grave inadempimento le seguenti ipotesi:

- a) la violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi della normativa vigente;
- b) la violazione degli obblighi in materia di conflitto di interesse e/o di incompatibilità;
- c) il venir meno dei presupposti di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.

11.5 Fon.Coop applicherà le seguenti penali a fronte degli inadempimenti di seguito indicati:

- per ogni giorno di ritardo sui termini di consegna delle valutazioni dell'Avviso per come indicati nell'Avviso all'art. 1 e richiamati nel presente contratto l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale;
- l'1 per mille per l'esecuzione parziale e/o difforme fra quanto effettivamente svolto e quanto pattuito, fatta salva l'ipotesi in cui sia possibile rimediare sulla base di espressa richiesta del RUP formulata all'esecutore, con previsione di un termine ad adempiere.

Si precisa che, laddove l'esecutore non adempia spontaneamente all'invito formulato ai sensi del precedente alinea, trovano applicazione le indicate penali, fatte salve le ipotesi di risoluzione contrattuale previste dal precedente paragrafo 11.4.

11.6 Il Direttore dell'esecuzione, ove diverso dal RUP - escluse le ipotesi di inadempimenti sanabili mediante ravvedimento operoso dell'affidatario, sulla base di quanto rappresentato nell'apposita diffida ad adempiere, formalizzata dall'amministrazione aggiudicatrice, con contestuale previsione di un termine congruo ad adempiere - procede nel modo che segue, fatte salve obiettive ragioni di urgenza qualificata:

- a) con comunicazione di avvio del procedimento, notificata all'affidatario a mezzo PEC, formula le contestazioni, dando termine di dieci (10) giorni per formulare eventuali controdeduzioni, anche allegando la documentazione ritenuta utile;
- b) nei successivi dieci (10) giorni il RUP, tenendo conto dell'apporto procedimentale eventualmente fornito dall'affidatario, emana il provvedimento definitivo, che è senza indugio notificato a mezzo PEC all'affidatario;
- c) in caso di applicazione della penale, il relativo importo è compensato con i corrispettivi residui o mediante escussione parziale, dell'importo corrispondente, della garanzia definitiva;
- d) in caso di escussione parziale della garanzia definitiva, l'affidatario è obbligato a ricostituirne l'importo originario entro e non oltre trenta (30) giorni dall'avvenuta escussione, pena la risoluzione immediata del contratto.

### **Art. 12 Forza maggiore**

12.1 Le Parti non saranno responsabili del mancato adempimento parziale o totale del presente Contratto imputabile a cause di forza maggiore.

12.2 Sono cause di forza maggiore eventi o circostanze che esorbitino dal controllo della Parte interessata e che non avrebbero potuto essere evitati mediante la diligenza richiesta nel caso di specie.

12.3 Se una delle Parti ritiene che si sia verificata una causa di forza maggiore che possa pregiudicare i propri adempimenti contrattuali, lo comunicherà prontamente alla controparte.

12.4 La Parte interessata da eventi che integrino cause di forza maggiore dovrà fare quanto ragionevolmente necessario per evitare l'aggravarsi delle conseguenze derivanti da tale evento.

12.5 Resta inteso, altresì, che nel caso cui la causa di forza maggiore si protragga per un periodo di tempo tale da non rendere più conveniente per le Parti la prosecuzione del rapporto contrattuale, ciascuna di esse potrà chiedere la risoluzione del presente contratto.

### **Art. 13 Tutela dei dati personali e obblighi di riservatezza**

13.1 L'affidatario dichiara di aver preso visione dell'informativa sulle nuove disposizioni in materia di tutela dei dati personali (GDPR), consultabile sul sito istituzionale del Fondo al link <https://www.foncoop.coop/privacy-generale-sito/privacy/>, e conseguentemente autorizza il committente al trattamento dei dati personali forniti nell'ambito di tutti gli impieghi leciti previsti.

13.2. Le Parti si impegnano, altresì, al rigoroso rispetto dei principi e delle disposizioni del GDPR con riferimento a qualsiasi dato personale, anche di terzi, raccolto, conservato, comunicato, diffuso o comunque trattato in adempimento o in conseguenza del presente contratto, garantendo in particolare la scrupolosa osservanza delle disposizioni concernenti la sicurezza, il consenso e le informazioni relative all'interessato.

### **Art. 14 Notifiche e comunicazioni**

14.1 Le Parti, come sopra rappresentate, convengono che le notifiche e le comunicazioni relative ai termini per gli adempimenti contrattuali ed a qualsiasi altro elemento o circostanza, relativo al presente contratto, cui è necessario dare data certa, vanno effettuate a mezzo di PEC.

14.2 Esse possono essere effettuate anche in modo diretto tramite consegna a mano ad incaricato qualificato: di detta consegna dovrà, però, essere rilasciata ricevuta scritta, firmata e datata, la quale farà fede ad ogni effetto, della avvenuta notifica.

### **Art. 15 Domicilio legale**

15.1 Agli effetti del presente contratto Fon.Coop elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale in Roma, e l'affidatario elegge il proprio domicilio in [.....].

### **Art. 16 Legge applicabile e Foro competente**

16.1 Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

16.2 Per quanto ivi non espressamente previsto le Parti si impegnano ad osservare le direttive comunitarie, le leggi statali e regionali, i regolamenti ed ogni normativa vigente in materia di appalti al momento della sottoscrizione del presente contratto, nonché le disposizioni contenute nel Codice Civile.

16.3 Le Parti convengono che qualunque controversia derivante dall'incarico oggetto del presente contratto o dalle operazioni effettuate in esecuzione del medesimo sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

### **Art. 17 Obblighi di tracciabilità**

17.1. L'affidatario dichiara di essere informato in ordine alle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s. m. e i. e di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi previsti.

17.2. L'affidatario dichiara di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

Roma, \_\_\_\_\_

Fon.Coop

(Affidatario)

Le Parti dichiarano di approvare specificamente, a norma degli artt. 1341 e 1342 c.c., tutte le clausole riportate nei punti precedenti e, in particolare, quanto pattuito agli articoli di seguito indicati:

- articolo\_2: Oggetto e tempistica delle prestazioni;
- articolo\_3: Durata del Contratto;
- articolo\_4: Corrispettivo;
- articolo\_5: Modalità di pagamento;
- articolo\_6: Modifica del contratto;
- articolo\_8: Verifica sull'Attività;
- articolo\_9: Divieto di cessione del contratto e di subappalto;
- articolo\_10: Obblighi dei contraenti;
- articolo\_11: Recesso, risoluzione del contratto e penali;
- articolo\_16: Legge applicabile e Foro competente;

Per accettazione

Fon.Coop

(Affidatario)